



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8633 del 2023, proposto da Antonella Di Massa, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

nei confronti

Giacomo Orsucci, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06651/2023, resa tra le parti, **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

(ed eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 5, comma 11 quinquies D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14)

1) del D.M. n. 107 del 08.06.2023 (all.to 1) che definisce le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale di cui all'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 nonies D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, nella parte in cui alle lett. a), b), e c) dell'art. 2, comma 1, non include tra i soggetti ammessi a partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione anche coloro che non abbiano ricorso pendente avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente di partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 nonies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 e al D.M. n. 107 del 08.06.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerata l'oggettiva difficoltà di procedere alle notifiche nelle forme ordinarie;

Ritenuto che la notifica debba essere effettuata mediante pubblicazione, nel sito istituzionale web del Ministero dell'istruzione e del merito, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza iniziale entro dieci giorni della comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti:

- ricorso e decisione di primo grado;
- atto di appello;
- presente decreto.

P.Q.M.

Autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 2 novembre 2023.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO